



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

IMPOSTA UNICA COMUNALE
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI

Approvato con deliberazione di C.C.

n. 65 del 31/07/2014

INDICE

	<i>pag.</i>
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1. Oggetto del Regolamento	3
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti	3
Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani	4
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	4
Art. 5. Soggetto attivo	5
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	6
Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo	6
Art. 7. Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria	6
Art. 8. Esclusioni	7
Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento	8
Art.10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	8
Art.11. Superficie degli immobili	10
TITOLO III – TARIFFE	11
Art. 12. Costo di gestione	11
Art. 13. Determinazione della tariffa	11
Art. 14. Periodi di applicazione del tributo	12
Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche	12
Art. 16. Occupanti le utenze domestiche	13
Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche	14
Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche	14
Art. 19. Scuole statali	15
Art. 20. Tributo giornaliero	15
Art. 21. Tributo provinciale	15
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	16
Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche	16
Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	16
Art. 24. Agevolazioni	17
Art. 25. Riduzioni per il riciclo	17
Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	18
Art. 27. Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni	19
Art. 28. Ulteriori riduzioni di tariffa ed agevolazioni	19
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO	19
Art. 29. Obbligo di dichiarazione	19
Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione	20
Art. 31. Poteri del Comune	21
Art. 32. Rimborsi	22
Art. 33. Attività di controllo e accertamento	22
Art. 34. Sanzioni	23
Art. 35. Riscossione	23
Art. 36. Interessi	24
Art. 37. Contenzioso	24
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA	25
Art. 38. Entrata in vigore e clausola di adeguamento	25
Art. 39. Disposizioni transitorie	25
Allegati	
allegato A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani	26
allegato B: Categorie di utenze non domestiche per COMUNI con abitanti superiori ai 5.000	27

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo "TARI", quale componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", così come prevista dall'art.1 dal comma 639 al 705 della Legge 147 del 27.12.2013 in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Per la classificazione dei rifiuti, al fine dell'espletamento del servizio nonché dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Articolo 3 **Rifiuti assimilati agli urbani**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il doppio del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifici - entro 60 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Articolo 4 **Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n.1069/2009;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 5

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 6 Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo "TARI" è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, o dotate di strutture atte a chiudere, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo, anche se suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi, le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, gli orti, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 7 Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Articolo 8 Esclusioni

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone ed operatori;
 - d) le superfici coperte quali soffitte, cantine, ripostigli, stenditoi, legnaie, lavanderie limitatamente alla parte dei locali di altezza inferiore ai 150 centimetri;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f) i locali dichiarati inagibili o inabitabili da pubbliche autorità o che siano riconosciuti tali a seguito di attestazione dell'ufficio tecnico comunale, purché di fatto non utilizzati;
 - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto

di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

- j) i locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto; sono invece imponibili le superfici dei locali annessi utilizzati, anche parzialmente, ad usi diversi dal culto;
- k) le vie di fuga antincendio, che devono essere lasciate libere/sgombre in base alle norme che regolamentano la sicurezza degli edifici, le cui superfici devono essere documentate da planimetria dove sono indicate le vie di esodo.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 9

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Articolo 10

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette al tributo:

- a) Le superfici delle imprese agricole adibite ad allevamento animali e depositi; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni.
- b) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti

affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti al tributo nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli ambulatori medici, gli uffici, i magazzini e locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo;

- c) Di regola le superfici degli insediamenti industriali e artigianali limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette al tributo le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
- d) Le porzioni di superficie degli insediamenti commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi e comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, rimangono soggette al tributo le superfici adibite abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, comma 1.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	% di abbattimento
Autofficina, elettrauto, gommista	65%
Carrozzeria, falegnameria, carpenteria, attività di verniciatura, fonderia	50%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	70%
Stamperie, tipografie, laboratori per incisioni e vetrerie	40%
Officine metalmeccaniche e lavorazione materie plastiche e vetroresine	25%

Per i locali e le superfici riferiti ad attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese tra le attività sopra indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) per le attività che usufruiscono dell'esclusione di cui al comma 3, sussiste l'obbligo di consegnare al Comune copia del MUD, entro il mese successivo al termine di presentazione del modello stesso.

Articolo 11 **Superficie degli immobili**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214, e successive modificazioni, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tributo i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

6. Nel caso di liquidazione dell'azienda, restano tassati i locali utilizzati ai fini della liquidazione dell'attività.

7. Costituisce superficie tassabile quella derivante dall'utilizzo di posto auto coperto assegnato.

8. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da

misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

TITOLO III – TARIFFE

Articolo 12 Costo di gestione

1. La componente TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa, redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 1 il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Articolo 13 Determinazione della tariffa

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti,

riportate nell'allegato "B" al presente regolamento. Possono essere costituite sottocategorie per la migliore individuazione della tipologia di utenza e per disciplinare le particolarità di produzione di rifiuti di tipologie produttive presenti sul territorio comunale.

7. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a e 4a dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiore ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati del 50%.

8. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

9. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 6, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

Articolo 14 **Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15 **Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate

al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 16 **Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio collaboratori famigliari o badanti, che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità ogni 30 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore). Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate ne comunque utilizzate a vario titolo, previa presentazione di richiesta documentata, il numero degli occupanti è fissato senza computare tali persone.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 35, comma 1. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Articolo 17

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Per le utenze di cui all'articolo 3, comma 2, il coefficiente K_d è determinato in relazione al quantitativo di rifiuti effettivamente conferito al pubblico servizio.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 18

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, in tal caso sarà necessario presentare distinte denunce.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o

l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 19 Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 20 Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 21 Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti

tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 22 Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% sulla parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante l'avvenuta attivazione del compostaggio domestico e corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'utilizzo dell'apposito contenitore. L'istanza deve essere rinnovata con cadenza triennale.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 23 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 22.

Articolo 24 Agevolazioni

1. Si applicano le seguenti agevolazioni nella forma di esenzioni:

a) esenzione dal pagamento del tributo per le abitazioni e relative pertinenze occupate dai seguenti soggetti:

- persone e nuclei familiari, assistiti economicamente ed in via continuativa dai Servizi sociali del Comune, la cui esenzione è concessa mediante documentazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Servizi sociali;

- titolari di pensione il cui I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente), risulti pari od inferiore a quello definito mediante il protocollo d'intesa siglato annualmente tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed il Comune, conformemente al Regolamento I.S.E.E. .

b) sono esonerati dal pagamento del tributo i locali occupati dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o Enti che godono delle agevolazioni Onlus di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04/12/1997 n. 460, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 della stessa legge. L'esenzione al pagamento del tributo opera limitatamente ai locali ed alle aree destinate all'esercizio esclusivo dell'attività non lucrativa svolta dalle Onlus stesse o dagli Enti che godono delle agevolazioni Onlus di cui sopra.

2. Si applicano altresì le seguenti agevolazioni nella forma di riduzioni:

- riduzione del 10% e del 20% del tributo, per i titolari di pensione il cui I.S.E.E. risulti pari od inferiore a quello definito mediante il protocollo d'intesa siglato annualmente tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed il Comune, conformemente al Regolamento I.S.E.E.

3. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio e la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

4. Le domande di agevolazione al pagamento del tributo di cui al comma 1 e 2, del presente articolo, devono essere presentate all'Ufficio tributi entro il 30 aprile di ciascun anno ed hanno effetto per l'anno di presentazione.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 25 Riduzioni per il riciclo

1. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, in proporzione alle

quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

2. Per «riciclo» si intende una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. Per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo della categoria corrispondente (Kd), indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo da applicarsi sull'80% della quota variabile.

5. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore all'80% della quota variabile della tariffa ed è subordinata alla consegna della dichiarazione di cui al comma 7.

6. La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e il totale dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno, calcolati con il coefficiente di produzione Kd, di cui al comma 3.

7. Per usufruire della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione, sulla modulistica dell'ente, attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente (da impresa a ciò abilitata) e la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale.

A tale dichiarazione dovranno altresì essere allegare copie di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del soggetto gestore, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti.

8. Qualora, a seguito di verifica, si dovessero rilevare delle difformità superiori al 5% tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà ad annullare l'intero beneficio, recuperando la quota di riduzione indebitamente applicata.

Articolo 26 **Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% per le utenze poste a una distanza di 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento. Tale valore percentuale aumenta di 3 punti per ogni ulteriore 100 metri di distanza.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 27

Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 28

Ulteriori riduzioni di tariffa ed agevolazioni

1. La Giunta comunale può, con proprio atto deliberativo, stabilire forme di contribuzione per le utenze domestiche e non domestiche con superficie imponibile non superiore ad una metratura stabilita dalla stessa Giunta e gravata da notevoli incrementi tariffari superiori alla tassa dovuta nell'anno precedente su base annua, in percentuale e contestualmente in valore assoluto superiori a limiti che la stessa Giunta determinerà.

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Articolo 29

Obbligo di dichiarazione

1) I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2) La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario dell'utenza nel caso di residenti e nel caso di non residenti dal conduttore, dal detentore o dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi

comuni.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Le dichiarazioni devono essere presentate entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

La denuncia può essere consegnata direttamente, spedita per posta raccomandata A/R, o posta certificata.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.

Articolo 30 **Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

- per le utenze domestiche:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario dell'utenza;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) l'indicazione dei dati anagrafici del proprietario o dei proprietari dell'immobile;
- e) il titolo di occupazione (proprietario, usufruttuario, locatario o titolare di altro diritto

sull'immobile);

- f) la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti a tariffa. Il dettaglio dei locali può essere omissivo se viene presentata planimetria dell'unità immobiliare con indicazione delle superfici e della relativa destinazione;
- g) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- h) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

- per le utenze non domestiche:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) l'indicazione dei dati anagrafici del proprietario o dei proprietari dell'immobile;
- e) titolo di occupazione (proprietario, usufruttuario, locatario o titolare di altro diritto sull'immobile);
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

5. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 31 Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile

può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Articolo 32 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 36, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 33 Attività di controllo e accertamento

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

4. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 1.000,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 36. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 34 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle misure stabilite dagli art. 13 dei D.Lgs 471 e 472 del 18 dicembre 1997.

Articolo 35 Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo della componente Tari in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo delle

componenti tariffa fissa e variabile minima del servizio rifiuti in tre rate scadenti nei mesi di aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 di giugno.

2. E' facoltà del funzionario responsabile del tributo concedere rateazioni applicando gli interessi. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni del versamento anche di una sola rata. La Giunta Comunale può emettere indirizzi sui criteri da adottare per la concessione di rateazioni.

3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 34, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Articolo 36 Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 37 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3

possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 38 Entrata in vigore e clausola di adeguamento

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 39 Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. Per il primo anno di applicazione del tributo, in deroga a quanto stabilito al comma 1 art. 35, con deliberazione di Giunta Comunale si provvederà a stabilire le scadenze, che potranno anche essere deliberate in acconto sul tributo in vigore nell'anno precedente.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni, ad eccezione di quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'ambiente n. 82 dell'11/04/2011;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club



COMUNE DI LUMEZZANE

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: TARI - TASSA SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordici** addì **trentuno**
 del mese di **luglio** alle ore **18:00**

nella sala per le riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme di legge vigenti e dallo Statuto comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio, in sessione **straordinaria** ed in adunanza pubblica di **prima** convocazione, come di seguito qui indicato:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente	N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	Zani Matteo	X		10.	Mori Mario Francesco	X	
2.	Ferraro Rocco	X		11.	Strapparava Anna	X	
3.	Sigurtà Mauro	X		12.	Angeli Elena	X	
4.	Zobbio Ruggero Fabio	X		13.	Patti Camilla	X	
5.	Pasotti Fausto Giov.	X		14.	Urietti Michele	X	
6.	Ghidini Marco	X		15.	Reguitti Francesco	X	
7.	Perotti Roberto	X		16.	Facchinetti Lucio	X	
8.	Becchetti Francesco	X		17.	Capuzzi Andrea Pietro	X	
9.	Ghidini Ottavio	X					

Totale 17 0

Sono presenti gli Assessori:

Saleri Rudi Enrico, Gabanetti Stefano, Pezzola Marcella, Chindamo Roberto Serafino.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale **Giardina Maria Concetta**.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor **Ferraro Rocco** nella sua qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: TARI – TASSA SUI RIFIUTI – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Tenuto conto che il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013;

Dato atto che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Considerato che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Considerato che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura integrale dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei costi generali di gestione;

Considerato che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

Tenuto conto che le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei

componenti del nucleo familiare, e “non domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

Dato atto che il comma 683 della citata Legge di stabilità stabilisce che spetta al Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto che complessivamente i costi per l'anno 2014, al netto del costo pari ad € 10.406,14, relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, sono pari ad €. 2.841.369,52=;

Ritenuto che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999, delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste;

Visto che i costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per €.1.167.380,39= imputabili ai costi fissi mentre per €. 1.673.989,13= sono imputabili ai costi variabili;

Tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche e in considerazione di quanto disposto dal comma 658 della Legge 147/2013, il quale dispone che nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, la suddivisione dell'incidenza percentuale dei costi, è fissata nel 45,61% per le utenze domestiche e nel 54,39% per le utenze non domestiche riferita ai costi fissi e nel 41,05% per le utenze domestiche e nel 58,95% per le utenze non domestiche riferita ai costi variabili;

Visto che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad €. 1.167.380,39=, è suddiviso in €. 532.442,20= riferibili alle utenze domestiche ed €. 634.938,19 alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad €. 1.673.989,13= è suddiviso in €. 687.155,80= attribuibili alle utenze domestiche ed €. 986.833,33= a quelle non domestiche;

Considerato che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) componente TARI- tassa sui rifiuti, nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti i nuclei familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa;

Considerato inoltre che nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015,

l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a e 4a dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiore ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati del 50%;

Ritenuto opportuno adottare per le categorie 22, 24 e 27 la riduzione del 50% del coefficiente minimo per l'attribuzione della parte fissa (tabella 3a del D.P.R. 158/1999) e per le categorie 22, 24, 25, 26, 27 e 29 la riduzione del 50% del coefficiente minimo per l'attribuzione della parte variabile (tabella 4a del D.P.R. 158/1999);

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n.104/2014 che fissa al 3,3% l'aliquota del tributo provinciale da applicare sulla Tassa Rifiuti;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, emesso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 6 (R.F.Zobbio, R.Ferraro, F.G.Pasotti, L.Facchinetti, A.P.Capuzzi, M.Sigurtà), resi in forma palese dai n. 17 consiglieri comunali presenti e votanti,

d e l i b e r a

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le tariffe della TARI (Tassa Rifiuti) per l'anno 2014, come da prospetto allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di fissare la 1° gennaio 2014 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con separata votazione che ha dato il seguente esito successivamente proclamato dal Presidente del Consiglio: voti unanimi favorevoli n. 17.

La relativa discussione è integralmente riportata sul verbale n. 70 del 31/07/2014.

Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Ferraro Rocco

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giardina Maria Concetta

Copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Reg. Pubbl.ni n. **586**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire **da oggi**.

Lumezzane, **01 agosto 2014**

IL SEGRETARIO GENERALE
Giardina Maria Concetta

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lumezzane, **26 agosto 2014**

IL SEGRETARIO GENERALE
Giardina Maria Concetta

Tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) Anno 2014

Utenze domestiche

Numero componenti	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)	Kb	Quota variabile (€/anno)
1	0,80	€ 0,40424	1,00	€ 39,25058
2	0,94	€ 0,47498	1,80	€ 70,65104
3	1,05	€ 0,53057	2,30	€ 90,27633
4	1,14	€ 0,57604	2,75	€ 107,9391
5	1,23	€ 0,62152	3,10	€ 121,6768
6 o più	1,30	€ 0,65689	3,40	€ 133,45197

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Kc	Quota fissa (€/mq/anno)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	€ 0,54214	3,411	€ 1,02606
2 Cinematografi e teatri	0,43	€ 0,5828	3,50	€ 1,05284
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	€ 0,81322	4,90	€ 1,47397
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	€ 1,03007	6,50	€ 1,95527
6 Esposizioni, autosaloni	0,51	€ 0,69123	4,22	€ 1,26942
7 Alberghi con ristorante	1,20	€ 1,62643	10,24	€ 3,08029
8 Alberghi senza ristorante	0,95	€ 1,28759	8,07	€ 2,42754
9 Case di cura e riposo	1,00	€ 1,35536	8,52	€ 2,5629
10 Ospedale	1,07	€ 1,45024	9,16	€ 2,75542
11 Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	€ 1,45024	9,13	€ 2,7464
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,20	€ 1,62643	10,24	€ 3,08029
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	€ 1,50445	9,44	€ 2,83965
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	€ 1,12495	6,81	€ 2,04852
16 Banchi di mercato beni durevoli	1,09	€ 1,47734	9,25	€ 2,78249
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,285	€ 1,74164	9,30	€ 2,79753
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	€ 1,1114	7,03	€ 2,11469
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	€ 1,47734	8,95	€ 2,69225
20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	€ 1,24693	5,54	€ 1,66649
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	€ 1,1114	6,24	€ 1,87705
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	2,79	€ 3,78145	22,84	€ 6,8705
24 Bar, caffè, pasticceria	1,98	€ 2,68361	16,22	€ 4,87914
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	€ 2,73783	8,28	€ 2,49071
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,075	€ 2,81237	6,30	€ 1,8951
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,59	€ 4,86574	29,38	€ 8,8378
29 Banchi di mercato genere alimentari	3,50	€ 4,74376	14,35	€ 4,31662
30 Discoteche, night-club	1,475	€ 1,99916	12,60	€ 3,79021

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50,00%.

Determinazione tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) Anno 2014

COSTI

Suddivisione costi tra utenze domestiche e non domestiche:

Utenze	Costi fissi	Costi variabili	Totale
Domestiche	€ 532.442,20	€ 687.155,80	€ 1.219.598,00
Non domestiche	€ 634.938,19	€ 986.833,33	€ 1.621.771,52
Totale	€ 1.167.380,39	€ 1.673.989,13	€ 2.841.369,52

UTENZE DOMESTICHE

DETERMINAZIONE QUOTA FISSA

Costi fissi 532.442,20 / Superficie ponderata (1) 1.053.718,113300 = **Quf** (quota unitaria €/mq) € 0,50530

(1) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente scelto (Superficie utile * Ka)

Quota fissa suddivisa per numero componenti

Numero componenti	Superficie	Superficie utile (2)	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)
1	231.332,93	230.294,17	0,80	€ 0,40424
2	315.363,46	314.764,88	0,94	€ 0,47498
3	252.180,31	251.631,85	1,05	€ 0,53057
4	187.903,09	187.729,74	1,14	€ 0,57604
5	48.725,90	48.702,20	1,23	€ 0,62152
6 o più	27.661,04	27.288,26	1,30	€ 0,65689
Totale	1.063.166,73	1.060.411,11		

(2) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento

DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE

Qtà rifiuti domestiche 7.621.834,90 / Utenze ponderate (3) 17.506,890000 = **Quv** (quota unitaria di produzione Kg/utenza) € 435,3620144

Costi variabili 687.155,80 / Qtà rifiuti domestiche 7.621.834,90 = **Cu** (Costo unitario €/Kg) € 0,0901562

Quv * Cu (quota variabile per singola utenza) = € 39,25058

(3) Utenze ponderate: numero di utenze raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente scelto (Utenze utili * Kb)

Quota variabile suddivisa per numero componenti

Numero componenti	Utenze (4)	Utenze utili (4) (5)	Kb	Quota variabile (€/anno)
1	2.209,37	2.200,62	1,00	€ 39,25058
2	2.585,85	2.581,43	1,80	€ 70,65104
3	2.027,88	2.023,23	2,30	€ 90,27633
4	1.469,61	1.468,40	2,75	€ 107,9391
5	388,98	388,93	3,10	€ 121,6768
6 o più	225,92	224,26	3,40	€ 133,45197
Totale	8.907,61	8.886,87		

(4) Eventuali decimali sono dovuti a occupazioni inferiori a 365 giorni e/o alle riduzioni applicate

(5) Numero di utenze calcolate in rapporto alle diverse riduzioni previste in Regolamento

UTENZE NON DOMESTICHE

DETERMINAZIONE QUOTA FISSA

Costi fissi	634.938,19	/	Superficie ponderata (6)	468.463,934700	=	Qapf (quota unitaria €/mq)	€ 1,35536
-------------	------------	---	--------------------------	----------------	---	-------------------------------	-----------

(6) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per attività, moltiplicate per il coefficiente scelto (Superficie utile * Kc)

Quota fissa suddivisa per attività

	Categorie di attività	Utenze (A)	Superficie (A)	Superficie utile (7)	Kc	Quota fissa (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	93,00	25.378,27	25.239,87	0,40	€ 0,54214
2	Cinematografi e teatri	3,00	3.478,00	3.478,00	0,43	€ 0,5828
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	239,00	54.710,34	54.710,34	0,60	€ 0,81322
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	21,00	2.796,00	2.796,00	0,76	€ 1,03007
6	Esposizioni, autosaloni	16,00	4.643,00	4.643,00	0,51	€ 0,69123
7	Alberghi con ristorante	0,00	0,00	0,00	1,20	€ 1,62643
8	Alberghi senza ristorante	1,00	700,00	700,00	0,95	€ 1,28759
9	Case di cura e riposo	7,00	13.407,00	13.407,00	1,00	€ 1,35536
10	Ospedale	2,00	143,00	143,00	1,07	€ 1,45024
11	Uffici, agenzie, studi professionali	283,00	32.364,69	32.364,69	1,07	€ 1,45024
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	118,00	15.463,32	15.463,32	1,20	€ 1,62643
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	25,00	1.771,00	1.771,00	1,11	€ 1,50445
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	24,00	6.686,00	6.686,00	0,83	€ 1,12495
16	Banchi di mercato beni durevoli (n. utenze 96 – mq. 3.938)	13,00	523,65	785,48	1,09	€ 1,47734
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista	56,00	3.399,00	3.399,00	1,285	€ 1,74164
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	57,00	8.914,00	8.914,00	0,82	€ 1,1114
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	36,00	7.117,53	7.117,53	1,09	€ 1,47734
20	Attività industriali con capannoni di produzione	298,00	203.839,55	203.839,55	0,92	€ 1,24693
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	419,00	95.426,33	95.426,33	0,82	€ 1,1114
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	13,00	3.239,22	3.196,02	2,79	€ 3,78145
24	Bar, caffè, pasticceria	70,00	6.991,76	6.976,76	1,98	€ 2,68361
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	22,00	10.473,00	10.473,00	2,02	€ 2,73783
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	25,00	3.655,00	3.655,00	2,075	€ 2,81237
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	24,00	1.662,47	1.447,47	3,59	€ 4,86574
29	Banchi di mercato genere alimentari (n. utenze 42 – mq. 1.706)	6,00	228,99	343,49	3,50	€ 4,74376
30	Discoteche, night-club	4,00	464,00	464,00	1,475	€ 1,99916
	Totale	1.875,00	507.475,12	507.439,85		

(A) Utenze e superfici parametrizzate al periodo di occupazione

(7) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento e all'eventuale maggiorazione per la tariffa giornaliera

DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE

Costi variabili 986.833,33 / Qtà rifiuti Non Dom. 3.280.565,102870 = **Cu** (Costo unitario €/Kg) € 0,30081

Quota variabile suddivisa per attività

	Categorie di attività	Utenze (B)	Superficie (B)	Superficie utile (8)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	93,00	25.378,27	25.239,87	3,411	€ 1,02606
2	Cinematografi e teatri	3,00	3.478,00	3.478,00	3,50	€ 1,05284
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	239,00	54.710,34	54.710,34	4,90	€ 1,47397
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	21,00	2.796,00	2.796,00	6,50	€ 1,95527
6	Esposizioni, autosaloni	16,00	4.643,00	4.643,00	4,22	€ 1,26942
7	Alberghi con ristorante	0,00	0,00	0,00	10,24	€ 3,08029
8	Alberghi senza ristorante	1,00	700,00	700,00	8,07	€ 2,42754
9	Case di cura e riposo	7,00	13.407,00	13.407,00	8,52	€ 2,5629
10	Ospedale	2,00	143,00	143,00	9,16	€ 2,75542
11	Uffici, agenzie, studi professionali	283,00	32.364,69	32.364,69	9,13	€ 2,7464
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	118,00	15.463,32	15.463,32	10,24	€ 3,08029
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	25,00	1.771,00	1.771,00	9,44	€ 2,83965
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	24,00	6.686,00	6.686,00	6,81	€ 2,04852
16	Banchi di mercato beni durevoli (n. utenze 96 – mq. 3.938)	13,00	523,65	785,48	9,25	€ 2,78249
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	56,00	3.399,00	3.399,00	9,30	€ 2,79753
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	57,00	8.914,00	8.914,00	7,03	€ 2,11469
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	36,00	7.117,53	7.117,53	8,95	€ 2,69225
20	Attività industriali con capannoni di produzione	298,00	203.839,55	203.839,55	5,54	€ 1,66649
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	419,00	95.426,33	95.426,33	6,24	€ 1,87705
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	13,00	3.239,22	3.196,02	22,84	€ 6,8705
24	Bar, caffè, pasticceria	70,00	6.991,76	6.976,76	16,22	€ 4,87914
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	22,00	10.473,00	10.473,00	8,28	€ 2,49071
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	25,00	3.655,00	3.655,00	6,30	€ 1,8951
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	24,00	1.662,47	1.447,47	29,38	€ 8,8378
29	Banchi di mercato genere alimentari (n. utenze 42 – mq. 1.706)	6,00	228,99	343,49	14,35	€ 4,31662
30	Discoteche, night-club	4,00	464,00	464,00	12,60	€ 3,79021
	Totale	1.875,00	507.475,12	507.439,85		

(B) Utenze e superfici parametrizzate al periodo di occupazione

(8) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento e all'eventuale maggiorazione per la tariffa giornaliera

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50,00%.